DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI PROROGA DELLA PARTECIPAZIONE ITALIANA A MISSIONI INTERNAZIONALI NEI TERRITORI DELLA EX JUGOSLAVIA, IN ALBANIA E AD HEBRON

Art. 1

I termini previsti dagli articoli 3-bis, commi 1 e 2, 3-quater, comma 1, 3-quinquies, comma 1, e 3-sexies, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 1999, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 77, relativi alla partecipazione di personale militare alle missioni internazionali nei territori della ex Jugoslavia, in Albania e ad Hebron, sono prorogati fino al 30 settembre 1999. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 3-bis, commi 3 e 4, 3-quater, 3- quinquies, comma 2, 3-sexies, comma 2 e 3-septies del decreto-legge 28 gennaio 1999, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 77.

Versione in vigore dal 10 agosto 1999, non più in vigore dal 25 dicembre 1999 · versione 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti in materia di proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali nei territori della ex Jugoslavia, in Albania e ad Hebron
Estremi	Decreto-legge 17 giugno 1999, n. 180
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 18 giugno 1999

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-in-materia-di-proroga-della-partecipazione-1999/art-1/versione/1

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it